



Composizione negoziata: il procedimento ex art. 700 c.p.c. deve essere dichiarato improcedibile?

Publicato il 21/07/22 12:58 [Doc.10891]

di Redazione IL CASO.it

[f](#) / [t](#) / [g](#) / [in](#) / [✉](#)

Segnalazione dell'Avv. Marco Greggio.

Massima a cura di Marco Greggio e Carlotta Seghi

Il procedimento promosso con ricorso ex art. 700 c.p.c. nei confronti di un'impresa debitrice, che nel frattempo ha chiesto la conferma delle misure protettive nell'ambito della composizione negoziata della crisi di impresa, non può essere sospeso, ma deve essere dichiarato improcedibile, posto che la sospensione del procedimento cautelare non è prevista dalla legge, a differenza da quanto l'art. 623 c.p.c. prevede per l'esecuzione forzata.

© Riproduzione Riservata

**TRIBUNALE DI TREVISO****SEZIONE PRIMA CIVILE**

R.G. /2022

Il Giudice Istruttore,

a scioglimento della riserva che precede;

viste le deduzioni svolte dalle parti in udienza;

considerato che in data 3.5.22 ha depositato istanza per l'avvio del procedimento di composizione negoziata della crisi di impresa ai sensi dell'art. 2 D.L. 118/2021 convertito con L. 147/2021;

rilevato che in data 15.06.2022 è stata pubblicata, nel registro delle imprese di Treviso, l'istanza per l'applicazione delle misure protettive depositata dalla il 14.06.2022 ai sensi dell'art. 6 D.L. 118/2021 e, in pari data (15.6.22), la Società ha depositato avanti al Tribunale di Treviso, in ottemperanza all'art. 7 del predetto D.L., il ricorso per la conferma di tali misure;

rilevato che ai sensi dell'art. 6 D.L. 118/2021 dal giorno della pubblicazione dell'istanza di applicazione delle misure protettive:

(i) i creditori non possono acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l'imprenditore, *“né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa”* (art. 6 comma 1)(ii) non può essere pronunciata né sentenza dichiarativa di fallimento né di accertamento dello stato di insolvenza (art. 6 comma 4); iii) i creditori interessati dalle misure protettive, non possono unilateralmente rifiutare l'adempimento dei



contrattipendenti o provocarne la risoluzione per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza (art. 6 comma 5);
rilevato che, a prescindere dalla applicazione al caso in esame del comma 1 (contratto già risolto in forza della clausola risolutiva espressa) o del comma 5 dell'art. 6 (risoluzione accertata e dichiarata dal giudice), la presente azione cautelare non può essere proseguita, in forza dei divieti espressi chiaramente dall'art. 6 D.L. 118/21;
rilevato che, pur permanendo l'inadempimento di i crediti con i quali si giustifica la risoluzione del contratto, e la conseguente restituzione dell'azienda, sono senz'altro quelli antecedenti alla pubblicazione dell'istanza;
rilevato che la sospensione del procedimento cautelare in essere non è prevista dalla legge, diversamente da quanto l'art. 623 c.p.c. prevede per l'esecuzione forzata;
ritenuto, quindi, che il procedimento ex art. 7000 c.p.c. debba ritenersi improcedibile per le ragioni esposte;

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il procedimento n. /2022;

Nulla sulle spese.

Si comunichi.

Treviso, 18/07/2022

Il Giudice

Marina Righi

